

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi

Quantum
 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Operaio elettricista si trovava al primo piano di un edificio e, dovendo portare un cavo fino alla terrazza limitrofa per effettuare dei lavori di impianto elettrico, decideva di far passare la prolunga di m.25 lanciandola dal ballatoio del vano scale attraverso una finestra che dava sulla terrazza medesima; nel far ciò perdeva l'equilibrio, afferrava il parapetto di protezione anticaduta in legno, che non reggeva e si spezzava facendolo precipitare di sotto. A seguito della caduta riportava la frattura di due vertebre, trauma cranico commotivo, contusioni polmonari e una percentuali di invalidità permanente del 6/8 %.

Tipologia del luogo di avvenimento

 Numero scheda Sentenza

Pagina 1 di 2

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Il nuovo sistema di sicurezza aziendale di cui al D.lvo n.81/2008 si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi e tale logica guida anche la gestione dei rischi in caso di affidamento dei lavori a più imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, gravando sempre sul datore di lavoro, che sia anche committente l'obbligo di predisporre il documento di valutazione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attività che si svolgono, in successione o contestualmente, all'interno di una stessa area e gravando, specularmente, su tutti i datori di lavoro ai quali siano stati appaltati segmenti dell'opera complessa, l'obbligo di collaborare all'attuazione del sistema prevenzionistico globalmente inteso, sia mediante la programmazione della prevenzione concernente i rischi specifici della singola attività, rispetto ai quali la posizione di garanzia permane a carico di ciascun datore di lavoro, sia mediante la cooperazione nella prevenzione dei rischi generici derivanti dall'interferenza tra le diverse attività, rispetto ai quali la posizione di garanzia si estende a tutti i datori di lavoro ai quali siano riferibili le plurime attività coinvolte nel processo causale da cui ha tratto origine l'infortunio (Sez.4, n.5420 del 15/12/2011, Intrevado, n.m.; Sez.4, n.36605 del 5/05/2011, Giordano, n.m.; Sez.4, n.3211 del 25/03/2011, D'Acquisto, n.m). Spetta al giudice di merito chiarire, preliminarmente, se una determinata attività abbia dato luogo ad un rischio interferenziale proprio per il contesto spaziale e lavorativo in cui si è verificato l'evento, in relazione alla convergenza delle attività di lavoratori dipendenti dalle varie imprese presenti sul cantiere, che può essere fonte di ulteriori rischi per i lavoratori di tutte le imprese coinvolte, non solo per il contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro, ma anche per la coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni (Sez.4, n.30557, de107/06/2016, Rv.267687; Sez.4, n.44792 de17/06/2015, Rv.264957; Sez.4, n.36398 del 23/05/2013, Mungiguerra).

Gli obblighi di cooperazione e coordinamento gravanti a norma dell'art.26 D.lvo n.81/2008 sui datori di lavoro così individuati rappresentano la cifra della loro posizione di garanzia e sono rilevanti anche per delimitare l'ambito della loro responsabilità. L'assolvimento di tali obblighi risponde, infatti, all'esigenza, avvertita come primaria dal legislatore comunitario, al quale si ispira l'attuale normativa antinfortunistica, di gestire preventivamente tale categoria di rischio.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di €.2.000,00 ciascuno a favore della cassa delle ammende.

Note

Si tratta del datore di lavoro dell'infortunato, imputato per non aver fatto nel POS una adeguata e puntuale e specifica valutazione dei rischi relativi ai lavori da eseguire nel cantiere, con particolare riferimento alle cauteleda adottate per l'esecuzione di lavori elettrici in prossimità del foro del vano scale e per non aver valutato la conformità del parapetto installato dalla ditta incaricata dei lavori edili, privo delle prescritte caratteristiche di robustezza.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.